

- *Qualora foste interessati ad accogliere presso il vostro Ente persone che gratuitamente prestino un servizio per la durata della misura alla quale sono state ammesse, potete contattare l'U.E.P.E. ai riferimenti indicati.*
- *In caso di “Affidamento in prova al servizio sociale” e di “Sospensione del procedimento con messa alla prova”, è possibile stipulare una convenzione con l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo.*
- *Per quanto concerne il “Lavoro di Pubblica utilità” è necessario invece stipulare una apposita convenzione con i Tribunali.*

L'orario di apertura al pubblico è:

- lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10,00 alle 12,30
- martedì, giovedì e sabato dalle 10,00 alle 12,00
- martedì dalle 14,30 alle 16,00 (su appuntamento)
- giovedì dalle 14,00 alle 15,30 (anche senza appuntamento)

INDIRIZZO: Viale della Navigazione Interna
n. 38/A Padova
TEL 0497811911
uepe.padova@giustizia.it
uepe.padova@giustiziacert.it

Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Padova e Rovigo

L'U.E.P.E. contribuisce a realizzare percorsi di trattamento, riabilitazione e reinserimento sociale nei confronti di persone condannate o imputate che si trovano in stato di libertà, in misura alternativa o in detenzione. In particolare svolge un'azione di monitoraggio/accompagnamento nei confronti di persone ammesse a:

- “Affidamento in prova al servizio sociale” disciplinato dall'art. 47 dell'Ordinamento Penitenziario (Legge 354/1975) e dall'art.94 del D.P.R. 309/90;
- “Sospensione del procedimento con messa alla prova” disciplinata dalla Legge n.67 del 28 Aprile 2014 e s.m.i.;
- “Lavoro di Pubblica Utilità” nei casi di violazione del Codice della Strada previsti dall'art. 186 comma 9-bis e art. 187 comma 8-bis del d.lgs. 285/1992; e nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti, ai sensi dell'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.



Ministero della giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

UFFICIO ESECUZIONE PENALE
ESTERNA
DI PADOVA E ROVIGO

**Attività in favore della
collettività**

"AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE"

La misura dell' "affidamento in prova al servizio sociale" è una misura alternativa alla detenzione che affida il condannato all'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per un periodo corrispondente alla pena da scontare.

Chi può accedere alla misura?

La misura può essere concessa ai condannati a pena detentiva non superiore a 4 anni o 6 anni in caso di persona tossico/alcool dipendente con in corso un programma riabilitativo.

La misura viene concessa dal Tribunale di Sorveglianza, che impartisce all'affidato le prescrizioni cui sottostare.

Attività in favore della collettività

- Una delle prescrizioni può riguardare lo svolgimento di un'attività in favore della collettività, presso Enti pubblici, Associazioni di volontariato o altri Enti del privato sociale.
- Tale attività ha scopo riparativo/risocializzante poiché finalizzata ad attenuare le conseguenze dannose derivanti dal reato.
- L'U.E.P.E. mantiene i contatti con l'Ente per monitorare l'inserimento della persona e l'andamento della collaborazione
- *L'esito positivo della misura comporta l'estinzione della pena.*

"SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA"

L'istituto della "sospensione del procedimento con messa alla prova" si sostanzia nella sospensione del procedimento penale a carico dell'imputato/indagato, per un periodo di tempo stabilito dal Giudice in sede di udienza. In questo periodo di tempo l'indagato/ imputato dovrà svolgere un lavoro di pubblica utilità (LPU) ed eventualmente anche un'attività di volontariato.

Chi può accedere alla misura?

Può richiedere questa misura l'imputato/indagato in procedimenti per i reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a cinque anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'art.550 del Codice di Procedura Penale . La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato/indagato non può essere concessa più di una volta.

Attività in favore della collettività

Il lavoro di pubblica utilità (L.P.U) diventa il presupposto essenziale per la concessione del beneficio.

Tale attività si sostanzia in una prestazione non retribuita in favore della collettività. La durata complessiva viene stabilita in udienza dal Giudice e non può essere inferiore ai dieci giorni anche non continuativi, mentre la durata giornaliera non può superare le otto ore e deve essere compatibile con le attività svolte dall'imputato: studio, formazione, lavoro, etc. .

L'esito positivo della prova comporta l'estinzione del reato.

"LAVORO DI PUBBLICA UTILITÀ"

Il "lavoro di pubblica utilità" è una sanzione sostitutiva consistente nella prestazione di un'attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti e Organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.

L'attività viene svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto con il Ministro, o con i Presidenti dei Tribunali delegati, le convenzioni previste dall'art. 1 comma 1 del D.M. 26 marzo 2001, disciplinanti le modalità di svolgimento del lavoro e di raccordo con le autorità incaricate di svolgere le attività di verifica.

Chi può accedere alla misura?

Lo spettro di applicazione della sanzione è stato esteso a diverse fattispecie penali, come i casi di violazione del Codice della strada e della legge sugli stupefacenti, pene sostituite dal L.P.U. con un termine stabilito dal Giudice.

Attività in favore della collettività

L'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna è incaricato dal Giudice di verificare l'effettivo svolgimento dell'attività di L.P.U. in favore della collettività, eseguita presso gli Enti convenzionati.

L'esito positivo della misura comporta l'estinzione del reato..